

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

relativa all'aiuto di Stato C 11/2007 cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della società Ottana Energia S.r.l.

[notificata con il numero C(2008) 3117]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni ⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 febbraio 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto al salvataggio in favore di Ottana Energia S.r.l. (*Ottana Energia*), cui era stata data esecuzione il 29 dicembre 2005, ossia prima della notifica.
- (2) Il 14 luglio 2006 le autorità italiane hanno notificato un piano di ristrutturazione. Tale piano si sarebbe automaticamente concretizzato in una proroga dell'aiuto al salvataggio, conformemente al punto 26 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾ (di seguito «gli orientamenti»).
- (3) Il 6 dicembre 2006 la Commissione, con decisione C(2006) 5829 (di seguito «la decisione sul salvataggio»), ha indicato che non formulava obiezioni rispetto all'aiuto al salvataggio. Essa considerava tuttavia che il piano di ristrutturazione, il quale non appariva idoneo ai fini prestabiliti, non potesse giustificare la proroga dell'aiuto al salvataggio e dichiarava che l'aiuto doveva cessare l'8 gennaio 2007.
- (4) Dato che l'aiuto al salvataggio non era cessato, la Commissione, in base al punto 27 degli orientamenti, doveva intervenire in merito all'aiuto al salvataggio illegale. Con lettera del 4 aprile 2007 la Commissione ha informato l'Italia che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato a tal riguardo. La Commissione, nella lettera, ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione.

⁽¹⁾ GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da terzi interessati.
- (6) L'Italia ha inviato osservazioni con lettera datata 22 maggio 2007. Altre informazioni sono state richieste con lettere dell'11 luglio, 17 ottobre e 20 dicembre 2007, le informazioni sono state fornite rispettivamente il 31 agosto e il 12 novembre 2007 nonché il 13 marzo 2008. Inoltre, il 7 dicembre 2007 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. Vi sono anche stati vari scambi di e-mail; le ultime risposte dall'Italia sono state fornite il 14 e, rispettivamente, il 28 maggio 2008.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

1. Il beneficiario

- (7) Ottana Energia è una società di servizi pubblici locali situata nella provincia di Nuoro, in Sardegna ⁽²⁾. Attualmente è di proprietà di PC Holding, società finanziaria per Ottana Energia che appartiene a una persona fisica e non svolge altre attività significative.
- (8) Ottana Energia conta circa 115 dipendenti e, nella decisione sul salvataggio si era stabilito che essa poteva rientrare nella categoria delle PMI ⁽³⁾. Dato che ha più di 50 dipendenti non è una piccola impresa.
- (9) Ottana Energia gestisce una centrale termoelettrica che è stata costruita per soddisfare le utenze elettriche e termiche del sito industriale di Ottana. Pertanto è attiva nella generazione di energia elettrica e fornisce pressione di vapore acqueo, acqua, azoto e aria compressa. La centrale comprende essenzialmente due caldaie identiche per la produzione di vapore acqueo ad alta temperatura e due turbine per la produzione di energia elettrica e vapore a due diversi livelli di pressione.
- (10) Nel mercato dell'energia elettrica, Ottana Energia era attiva sulla Borsa Elettrica vendendo sul segmento MGP (Mercato del giorno prima) principalmente in ore di picco. Ottana Energia ha una capacità di 140 MW, di cui vendeva in media circa 30 MW. Alla Commissione risulta che la quota di mercato detenuta da Ottana Energia è pari al 5 % in termini di capacità e al 4 % in termini di produzione sul mercato dell'energia elettrica sardo.
- (11) Nel 2005 Ottana Energia ha incontrato difficoltà finanziarie derivanti principalmente da carenza di fondi per pagare il combustibile. Il prezzo del combustibile effettivamente era salito da 140 EUR/t nel 2004 a 279 EUR/t nella prima metà del 2006. I prezzi in aumento del petrolio rappresentavano circa l'85 % dei costi della società. Pertanto si era stimato che per la prima metà del 2006 fossero necessari circa 5 milioni di EUR per mantenere in attività la società.

2. La misura

- (12) Il 29 dicembre 2005 Ottana Energia ha ricevuto una garanzia su un prestito dal ministero dello Sviluppo economico pari a 5 milioni di EUR. Nell'agosto 2006 il ministero ha successivamente prorogato la stessa garanzia per un prestito sulla base di un piano di ristrutturazione a titolo di aiuto alla ristrutturazione.
- (13) Le autorità italiane, nel frattempo, hanno indicato che il prestito sarebbe stato rimborsato nell'arco di cinque anni dal 2009 al 2014 in ragione di 1 milione di EUR all'anno.

3. Il piano di ristrutturazione

- (14) L'attuale piano di ristrutturazione risale nella prima versione al giugno 2006. Nell'agosto 2006 era stato approvato da un comitato del ministero dello Sviluppo economico subordinatamente l'approvazione definitiva da parte della Commissione. Era stato quindi sottoposto per approvazione alla Regione Sardegna e ai sindacati ed il 9 gennaio 2007 è stato approvato. L'approvazione comprende l'impegno della Regione Sardegna a rilasciare quanto prima la necessarie autorizzazioni per la «fase 2».

⁽¹⁾ GU C 122 del 2.6.2007, pag. 22.

⁽²⁾ La centrale è stata costruita nel 1970 e ha cambiato proprietario varie volte come indicato nella decisione di avvio del procedimento, op. cit. nota 1.

⁽³⁾ Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, concernente la definizione di micro, piccola e media impresa (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (15) Il piano si basa su uno studio di fattibilità effettuato da Electrowatt-Econo-Poyry, nota società di consulenza che ha esaminato varie opzioni di ripotenziamento (repowering). Tale studio, nel frattempo, è stato integrato da uno studio di mercato.
- (16) Il piano individua come principale motivo della crisi di Ottana Energia la sua dipendenza dall'olio combustibile e la sua incapacità di traslare gli incrementi di prezzo dell'olio combustibile nel prezzo dell'elettricità. Infatti la riserva sarda di energia elettrica è costituita da centrali a carbone che hanno costi minori del petrolio. Pertanto Ottana mira a ridurre i costi diretti, in particolare quelli connessi con il combustibile e con il trasporto. La società ha preparato un piano di conversione per la centrale elettrica.
- (17) A tal fine le autorità italiane hanno fornito alla Commissione un quadro dello sviluppo futuro dell'impresa che indica due principali fasi di ristrutturazione, mentre una terza rimane facoltativa e non sarà soggetta né ad aiuti di Stato né ad altri finanziamenti indicati nel piano di ristrutturazione. La Commissione ritiene pertanto che la ristrutturazione verterà sulla prima e sulla seconda fase e che il periodo di ristrutturazione terminerà nel 2014, allorché l'aiuto sarà rimborsato.
- (18) La fase 1, che attualmente è in corso, consiste nel ripotenziamento di una caldaia della centrale per l'impiego di carbone fluido, mentre l'altra continua a funzionare con olio combustibile. Inoltre è stato realizzato un sistema di controllo in automatico dei carichi elettrici che permette di operare sul mercato dei servizi di regolazione secondaria. È anche prevista l'installazione di un moderno sistema ad osmosi inversa.
- (19) Per quanto concerne la fornitura di servizi elettrici e termici, Ottana Energia ha tentato di spostare la sua produzione verso servizi con un maggiore valore aggiunto. Per quanto concerne la generazione di energia elettrica, Ottana Energia ha anche modificato la sua produzione di energia elettrica trasferendola dal mercato del giorno prima ⁽¹⁾ al mercato per il servizio di dispacciamento ⁽²⁾, dove gli attivi commercializzati sono i servizi forniti dalla centrale elettrica di Ottana Energia al gestore della rete di trasmissione nazionale per controllare la frequenza e il voltaggio della rete stessa. Il mercato per il servizio di dispacciamento normalmente è più redditizio per i produttori di energia elettrica, data l'elevata concentrazione dello stesso e la lunga durata dei contratti di fornitura.
- (20) La «fase 2» concerne la conversione del secondo generatore dall'olio combustibile all'olio vegetale. In tal modo si prevede di realizzare una riduzione delle emissioni che può essere utilizzata per acquistare e vendere «certificati verdi». Ciò appare indispensabile per il successo del piano in quanto compensa i prezzi più elevati dei biocombustibili rispetto ai combustibili fossili che, almeno per il momento, non possono essere equiparati mediante rimborsi dell'accisa in quanto non è stata ottenuta alcuna autorizzazione a tal fine. La ristrutturazione tecnica prevede l'installazione di un nuovo impianto nella centrale per permettere la generazione di energia elettrica con l'olio vegetale.
- (21) Per realizzare gli investimenti previsti nella fase 2, agli inizi del 2007 Ottana Energia ha costituito con l'Azienda Energetica Etschwerke AG (AE-EW) di Bolzano, operatore leader nel mercato energetico altoatesino, un'impresa comune denominata Biopower Sardegna S.r.l. il cui capitale proprio sarà pari a 14,5 milioni di EUR: di cui 8,5 milioni di EUR costituiti da conferimenti in denaro e 6 milioni di EUR da infrastrutture e impianti conferiti da Ottana Energia. Gli 8,5 milioni di EUR sono costituiti da 1,4 milioni di EUR provenienti da PC Holding e da un trasferimento in contanti di 7,1 milioni di EUR proveniente da AE-EW. Pertanto PC Holding controllerà Biopower sia attraverso la sua partecipazione diretta del 10 % che attraverso la partecipazione del 41 % di Ottana Energia. Il capitale proprio è pari al 25 % sul totale del progetto in ottemperanza alla richiesta dell'ente finanziatore.
- (22) L'accordo con la Regione Sardegna e i sindacati prevede anche una riduzione di 45 posti di lavoro. È previsto il ricorso a un regime di prepensionamento.

⁽¹⁾ Sul mercato del giorno prima l'attivo scambiato è l'energia elettrica.

⁽²⁾ Il mercato per il servizio di dispacciamento richiede la fornitura di un determinato quantitativo di energia elettrica per bilanciarlo sulla rete nazionale. La fornitura è effettuata su richiesta dell'operatore nazionale della rete di trasmissione sulla base di un contratto a lungo termine di fornitura di energia elettrica. La fornitura di energia elettrica nel mercato del giorno prima è invece soggetta ad aste quotidiane.

- (23) Complessivamente i costi di ristrutturazione per la fase 1 e 2 sono i seguenti:

Tabella

quadro dei costi di ristrutturazione

(EUR)

Azione di ristrutturazione	Costi stimati	Finanziamento
Ammodernamento della centrale	900 000	Autofinanziamento
Diminuzione dell'organico	1 000 000	Autofinanziamento
Fase 1) utilizzo di carbone fluido	1 090 000	Autofinanziamento
Fase 2) motori a olio vegetale	42 300 000	25 % capitale proprio, di cui: — 51 % Ottana Energia/PC Holding — 49 % AE-EW 75 % finanziamento bancario

- (24) L'Italia ha precisato che l'autofinanziamento nella fase 1 concerne il finanziamento proveniente dal flusso di cassa delle società e ha luogo tra il 2006 e il 2008. La fase 2 è finanziata da equity del nuovo azionista e da un prestito bancario assistito da garanzie di AE-EW e da pegni sul macchinario.
- (25) L'Italia sostiene che la fase 2 sarà caratterizzata da un tasso di rendimento interno particolarmente elevato (25 %) e da un significativo valore netto attuale. Inoltre, per quanto riguarda le prospettive di redditività, le autorità italiane hanno aggiornato le loro proiezioni finanziarie. È stato spiegato che benché la proiezione commerciale della fase 2 duri fino al 2020, la società dovrebbe avere un margine operativo positivo e realizzare profitti a partire dal 2010. Inoltre si prevede che a partire dal 2010 Ottana Energia ottenga un rendimento del 2 % sul capitale e del 3 % in media a partire dal 2011, il che secondo l'Italia sarebbe pari o superiore ai rendimenti dei concorrenti che ammonterebbero al 2 %.
- (26) La fase 3 consisterebbe nell'utilizzazione di gas naturale portato in futuro attraverso il cosiddetto gasdotto GASLI di collegamento tra l'Algeria e l'Italia attraverso la Sardegna (il cui completamento non è previsto prima del 2009). Poiché il programma di costruzione non è stato definito, questa fase è ipotetica. Altrettanto dicasi del finanziamento del progetto che, secondo le stime, richiederebbe circa 250 milioni di EUR. Una volta completata tale fase, Ottana Energia prevede di sostituire le attuali turbine ad olio combustibile e le caldaie con la costruzione di una nuova centrale a gas. Tuttavia l'olio vegetale continuerà ad essere utilizzato per lo meno durante i dodici anni del certificato verde, ossia fino alla fine del 2021 se inizia entro la fine del 2008.

III. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (27) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che l'aiuto al salvataggio non era cessato. Essa ha pertanto deciso che l'aiuto al salvataggio era stato illegalmente mantenuto e ha ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del punto 27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾.
- (28) La Commissione ha indicato che non era chiaro in che modo la proroga illegale dell'aiuto al salvataggio potesse costituire un aiuto alla ristrutturazione compatibile, dato che il piano di ristrutturazione non conteneva gli elementi essenziali indicanti come la società intendesse ripristinare la sua redditività nel lungo periodo. In particolare, la Commissione non ravvisava informazioni esatte che chiarissero la strategia di ristrutturazione, che fornissero previsioni attendibili circa i futuri risultati dell'impresa, che confermassero l'esistenza di un contributo proprio significativo nonché di misure compensative. A tal fine la Commissione invitava l'Italia di rispondere ai numerosi interrogativi precedentemente formulati.

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (29) La Commissione inoltre si chiedeva se fosse effettivamente necessaria la proroga dell'aiuto al salvataggio di dodici anni inizialmente prevista. Siffatta proroga sollevava dubbi sul fatto che l'aiuto si limitasse al minimo necessario. Anche le informazioni sul contributo proprio sembravano insufficienti in quanto il piano e le spiegazioni fornite dall'Italia indicano semplicemente che la società contribuirà alla ristrutturazione con i propri fondi e con un sostegno esterno proveniente da un nuovo azionista, senza specificare dettagliatamente come tali fondi venissero generati.
- (30) Infine, la Commissione non ha potuto individuare sufficienti misure compensative in quanto nulla è indicato al riguardo nel piano di ristrutturazione.

IV. OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ITALIA

- (31) Nelle sue osservazioni l'Italia ha fornito maggiori informazioni sul piano di ristrutturazione. In particolare ha presentato:
- uno studio di fattibilità a sostegno della scelta della strategia attuale,
 - uno studio di mercato indicante l'assenza di sovraccapacità nel mercato energetico in Sardegna,
 - informazioni sulla realizzazione della fase 1 e della fase 2, come indicato al considerando 17,
 - informazioni sull'impegno di un nuovo azionista nonché sul finanziamento della fase 2, come indicato ai considerando 21 e seguenti,
 - un aggiornamento delle previsioni finanziarie della società, come indicato al considerando 25.
- (32) L'Italia ha proposto le seguenti misure compensative:
- [...] (*)
 - la cessione dei reparti [...] entro la fine del 2010.
- (33) Per quanto concerne la prima questione, l'Italia ha spiegato che Ottana Energia di fatto ha cambiato il suo mercato di riferimento e, di conseguenza, i suoi concorrenti. [...]. Tali reparti non sono strategici e potrebbero quindi essere venduti a titolo di misura compensativa. [...].
- (34) Inoltre l'Italia assicura che Ottana si impegna a non produrre più di 90 MW rispetto alla prevista capacità totale di produzione di 140 MW prima dell'inizio della fase 3 e comunque prima dell'inizio del 2012.
- (35) L'Italia garantisce anche che Ottana Energia rimborserà fra il 2009 e il 2014 1 milione di EUR all'anno e che non riceverà altri aiuti prima del rimborso totale dei 5 milioni di EUR ricevuti.

V. VALUTAZIONE

1. Sussistenza di aiuto

- (36) Come indicato nella decisione del 6 dicembre, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto falsa o minaccia di falsare la concorrenza⁽¹⁾ favorendo Ottana Energia e in tal modo incide sugli scambi tra Stati membri (considerando 12-15) in quanto è improbabile che senza l'aiuto della garanzia statale Ottana Energia avrebbe potuto ottenere le stesse condizioni di prestito sul mercato.

(*) Informazioni riservate.

⁽¹⁾ Il mercato dell'energia elettrica è parzialmente liberalizzato nella Comunità in seguito all'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20) e quindi la concorrenza tra i fornitori di energia elettrica è possibile. Di conseguenza la misura può migliorare la posizione di Ottana rispetto ai suoi concorrenti dell'UE, il che può incidere sugli scambi tra Stati membri.

2. Compatibilità dell'aiuto

- (37) Dato che l'8 gennaio 2007 l'aiuto non è stato rimborsato, dal 9 gennaio 2007 esso deve essere ritenuto illegittimo se viene considerato come un aiuto al salvataggio (cfr. considerando 3).
- (38) Tale fatto da solo non è sufficiente per configurare l'incompatibilità dell'aiuto, ma occorre inoltre che l'aiuto non sia compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò significa che la Commissione deve valutare la compatibilità della misura in questione in base a tutte le altre ragioni pertinenti ⁽¹⁾. Ai sensi del punto 20 degli orientamenti, tali ragioni si limitano a quelle enunciate negli orientamenti stessi. Di conseguenza l'aiuto al salvataggio illegale può essere valutato come aiuto alla ristrutturazione.
- (39) La Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, ha indicato che l'aiuto deve quindi soddisfare le condizioni enunciate ai punti 32-51 degli orientamenti, in particolare quelle riguardanti la presentazione di un piano di ristrutturazione atto a ripristinare la redditività dell'impresa nel lungo periodo e la condizione secondo cui l'aiuto deve limitarsi al minimo necessario e non causare indebite distorsioni della concorrenza. La decisione di avvio del procedimento aveva espresso dubbi su tale punto, ma l'indagine ha evidenziato l'ottemperanza a dette condizioni.

Ammissibilità

- (40) Innanzitutto l'indagine ha confermato che Ottana Energia è una società in difficoltà. La Commissione ha riconosciuto, nella decisione sul salvataggio, che Ottana Energia può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia nella stessa decisione si domandava se tale situazione fosse cambiata, dato che la società era riuscita ad ottenere prestiti per finanziare la sua ristrutturazione. Tali dubbi tuttavia possono essere dissipati in quanto l'Italia ha dimostrato che il prestito non solo è stato fornito per la fase di salvataggio, ma che Ottana Energia non avrebbe fondi sufficienti per rimborsare l'aiuto durante il periodo di ristrutturazione. Poiché dovrebbe generare redditi significativi soltanto nel 2008, senza la garanzia le banche non avrebbero permesso a Ottana Energia neppure di attuare la prima fase e quindi Ottana Energia si sarebbe trovata di fronte a un rischio di insolvenza ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti.
- (41) L'indagine ha inoltre confermato che PC Holding, cui appartiene Ottana Energia, non era in grado di fornire i fondi necessari per ristrutturare da sola la società, ragione per cui l'ammissibilità dell'aiuto non è contrastata dal punto 13 degli orientamenti.

Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività

- (42) La Commissione, nell'avvio del procedimento, aveva dubitato che esistesse un piano di ristrutturazione atto a permettere alla società di ripristinare la sua redditività nel lungo periodo.
- (43) L'Italia, nel frattempo, è riuscita a dettagliare il progetto di ristrutturazione e a fornire gli elementi mancanti che ne dimostrano l'idoneità. La Commissione riconosce innanzitutto che il piano di ristrutturazione si basa su uno studio di fattibilità che giustifica la scelta della strategia attuale (che esisteva già nel 2006, ma semplicemente non era stato fornito alla Commissione). In secondo luogo, l'Italia ha spiegato che la realizzazione della fase 1 e della fase 2 sono complementari e non alternative come inizialmente compreso dalla Commissione (il che sarebbe il caso unicamente per la fase 3 dopo il 2020). In terzo luogo, l'Italia ha spiegato che il beneficiario ha trovato un nuovo azionista per cofinanziare la seconda fase, come indicato al considerando 21. Infine, è stato appurato che già la fase 2 consentirà al beneficiario di ripristinare la redditività e che è imminente l'autorizzazione necessaria per tale progetto.
- (44) Su tale base la Commissione può ora individuare precise misure interne atte a riorientare le attività della società. Tra queste, va segnalato innanzitutto il cambiamento dall'olio combustibile, particolarmente costoso, verso il carbone liquido. Inoltre, anche il cambiamento della fornitura di elettricità dal mercato del giorno prima al mercato per il servizio di dispacciamento ha contribuito alla redditività dell'impresa in quanto quest'ultimo mercato è più redditizio per Ottana Energia dal momento che è meno soggetto a volatilità dei prezzi e a variazioni dei quantitativi forniti.
- (45) In secondo luogo, la Commissione conclude che anche i nuovi investimenti nella bio-energia sono redditizi. Infatti dovrebbero determinare un tasso di rendimento particolarmente elevato ed hanno un significativo valore netto attuale (cfr. considerando 25).

⁽¹⁾ Ciò è prassi costante della Commissione. Cfr. la decisione 2008/344/CE della Commissione nel caso C 23/2006, *Technologie Bucek*, (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 26).

- (46) Complessivamente, l'Italia ha dimostrato che sulla base di previsioni attendibili riguardanti la fornitura di energia elettrica, che rimangono sempre soggette a cambiamenti, e dei proventi dei certificati verdi, la società in questione realizzerà notevoli introiti a partire dal 2008. Inoltre è stato indicato che Ottana Energia dovrebbe realizzare un margine operativo positivo e registrare utili a partire dal 2010. Anche il rendimento del capitale dovrebbe essere a partire dal 2010 almeno pari a quello dei suoi concorrenti (cfr. considerando 25). Su tale base la Commissione ritiene che Ottana Energia sia in grado di garantire il ripristino della sua redditività nel lungo periodo.
- (47) Dato che tutti gli elementi necessari per il piano di ristrutturazione esistevano già il 9 gennaio 2007, e che a quella data sono stati autorizzati dalla Regione e che a quell'epoca, contrariamente a quanto supposto nella decisione di avvio del procedimento, erano idonei a ripristinare la redditività di Ottana Energia, la Commissione considera ora il progetto di ristrutturazione come la continuazione della fase di salvataggio.
- (48) Inoltre, un comitato del ministero per lo Sviluppo economico ha approvato il piano di ristrutturazione su presentazione del medesimo ed ha proposto di prorogare la misura di aiuto al salvataggio subordinatamente all'approvazione della Commissione. Siffatta subordinazione non corrisponde al punto 59 degli orientamenti, secondo cui per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dalla Commissione. Tuttavia tale mera incoerenza procedurale non può rendere incompatibile l'aiuto alla ristrutturazione.

Contributo proprio e limitazione al minimo necessario

- (49) La Commissione, nell'avvio del procedimento, si era chiesta se l'impresa apportasse un contributo proprio significativo alla ristrutturazione come stabilito al punto 44 degli orientamenti e se l'aiuto si limitasse al minimo necessario dato che il pagamento dell'aiuto era previsto soltanto dopo 12 anni.
- (50) L'Italia, nel frattempo, ha dimostrato che esiste un significativo contributo proprio. Ciò tuttavia non concerne il finanziamento della fase 1, che è finanziata dal regolare flusso di cassa il quale non costituisce un contributo proprio in quanto è da considerarsi, per lo meno, come indotto dall'aiuto di Stato ⁽¹⁾. Tuttavia, la seconda fase è finanziata interamente attraverso il contributo proprio, sia mediante il capitale proprio che mediante il finanziamento esterno garantito dai soci o da attivi di produzione (e non dalla garanzia di Stato). Pertanto, considerato che i costi di ristrutturazione ammontano a circa 50 milioni di EUR, di cui 5 milioni sono finanziati attraverso l'aiuto e 42,3 milioni di EUR provengono dal contributo proprio (cfr. considerando 23), Ottana Energia apporta un contributo proprio superiore all'80 %. Ciò chiaramente eccede la soglia indicata al punto 44 degli orientamenti.
- (51) Infine, Ottana Energia ha ora abbreviato il periodo di rimborso del prestito cui si riferisce l'aiuto al salvataggio. L'aiuto sarà ora rimborsato tra il 2009 e il 2014 in quote di 1 milione di EUR. Ciò pare ragionevole dato che la società dovrebbe realizzare ricavi significativi a partire dal 2008.

Misure compensative

- (52) La Commissione, durante l'indagine ha individuato varie misure che sono atte ad attenuare gli effetti negativi dell'aiuto sui concorrenti.
- (53) Innanzitutto, la Commissione riconosce che la cessione dei reparti [...] può essere una misura compensativa in quanto tali attività, secondo le autorità italiane, sono redditizie. Tuttavia la Commissione non ritiene che un maggior ricorso [...] sia una misura compensativa in quanto si tratta in ogni caso di una misura di cui verosimilmente beneficerà la società e quindi non è un sacrificio per l'impresa.
- (54) La Commissione osserva inoltre che Ottana Energia non può ridurre la sua capacità in quanto ha soltanto due caldaie che sono necessarie per ripristinare la redditività dell'impresa. Pertanto, nel caso di specie, sono possibili soltanto misure volte a limitare la produzione. L'impresa e l'Italia si sono effettivamente impegnate ad adottare siffatte misure che si possono quindi ritenere come misure compensative.

⁽¹⁾ Orientamenti punto 43. Cfr. decisione 2002/185/CE della Commissione nel caso C 19/2000, *Technische Glaswerke Ilmenau*, (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 30), punto 106.

- (55) La Commissione ha concluso che le misure compensative sono sufficienti ad attenuare, per quanto possibile, eventuali effetti negativi dell'aiuto sui concorrenti giacché il beneficiario è di piccola dimensione e la sua posizione sul mercato rilevante dell'energia elettrica in Sardegna è insignificante rispetto a quello dei concorrenti. Inoltre la sopravvivenza di Ottana Energia contribuisce a stabilizzare la concorrenza sul mercato energetico sardo, in quanto Ottana Energia, di fatto, è l'unico fornitore alternativo di energia rispetto ai fornitori dominanti *Enel* e *Endessa*, che, complessivamente, detengono più del 95 % del mercato. Pertanto, l'ingresso di Ottana Energia [...] accentuerà ulteriormente la concorrenza in questo mercato particolarmente concentrato.
- (56) Peraltro, la Commissione non può confermare l'osservazione formulata nella decisione di avvio del procedimento relativamente all'esistenza di una sovraccapacità nel mercato sardo dell'energia. Benché di fatto esista, siffatta sovraccapacità ha unicamente lo scopo di mantenere sempre una certa riserva per l'approvvigionamento dell'isola.
- (57) Infine, la Commissione considera particolarmente importante l'impegno di non concedere altri aiuti per gli investimenti a Ottana Energia fino al 2014. In tale contesto la Commissione osserva che il mercato dell'energia elettrica sardo sta per cambiare, in particolare con la costruzione del gasdotto GASLI e per effetto di un progetto che riguarda l'installazione di un cavo particolarmente potente per il collegamento con la terraferma. A quel punto il mercato sardo dell'energia elettrica sarà più aperto alla concorrenza e quindi più esposto a distorsioni provocate da aiuti di Stato. Pertanto l'impegno garantisce che non vi saranno distorsioni nella terza fase, in quanto l'aiuto alla ristrutturazione sarà rimborsato prima della terza fase e non potrà essere sostituito da altri aiuti alla ristrutturazione o agli investimenti.

Una tantum

- (58) Infine, la condizione *una tantum* di cui al punto 72 e seguenti degli orientamenti è soddisfatta, in quanto Ottana Energia non ha beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione in passato. In particolare, dato che tutti gli elementi necessari per il piano di ristrutturazione esistevano già il 9 gennaio 2007, la Commissione ora ritiene che il progetto di ristrutturazione rappresenti una continuazione della fase di salvataggio. Pertanto esso costituisce una ristrutturazione unica la quale non è preclusa dalla condizione *una tantum* di cui al punto 73, lettera a), degli orientamenti.

Attuazione e monitoraggio

- (59) Ottana deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione ai sensi del punto 47 degli orientamenti. La Commissione dovrà essere informata dei progressi realizzati nell'attuazione delle summenzionate misure compensative ai sensi dei punti 50 e 51 degli orientamenti.

VI. CONCLUSIONE

- (60) Ciò premesso, la Commissione ritiene che l'aiuto in questione possa essere considerato come aiuto alla ristrutturazione. Tale aiuto fa seguito immediatamente all'aiuto al salvataggio. Pertanto la Commissione conclude che, benché l'Italia abbia illegalmente dato esecuzione all'aiuto alla ristrutturazione a favore di Ottana Energia in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ottana Energia S.r.l., è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004, fatto salvo il rispetto delle condizioni elencate all'articolo 2.

Articolo 2

1. Il piano di ristrutturazione deve essere pienamente attuato e devono adottate tutte le misure necessarie per garantirne la realizzazione.
2. L'Italia provvede affinché i reparti [...] siano ceduti [...], entro la fine del 2010.

3. L'Italia provvede affinché siano rispettati i seguenti impegni:
- a) Ottana Energia S.r.l. non produrrà più di 90 MW rispetto alla prevista capacità totale di produzione di 140 MW prima dell'inizio della fase 3 e comunque prima dell'inizio del 2012.
 - b) Ottana Energia S.r.l. rimborserà dal 2009 al 2014 il prestito di 5 milioni di EUR del 29 dicembre 2005 in ragione 1 milione di EUR all'anno e non riceverà altri aiuti prima di aver integralmente rimborsato i 5 milioni di EUR ricevuti.
4. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'Italia fornirà brevi aggiornamenti alla fine di ciascun anno fino al 2014 sui progressi realizzati nell'attuazione del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
